

SEMINARIO "PICCOLA FAUNA: verso una proposta di legge regionale"

ancona 7 marzo 2008



Claudio Zabaglia - P.F. Tutela degli animali e rete
ecologica regionale – Servizio Ambiente e
Paesaggio - Assessorato all'Ambiente



L'impostazione della norma si è ispirata al principio che la tutela delle specie animali, anche quelle considerate "minori" semplicemente perché meno visibili e studiate, assume un **duplice significato**, come:

- **componenti** di un sistema ecologico complesso
- **indicatrici** dello stato di conservazione dell'habitat di riferimento

Secondo tale approccio la norma intende intervenire avverso le **minacce** alla vitalità di una specie derivanti:

- nella prima accezione dalle **azioni dirette** sugli individui/popolazioni (caccia, inquinamenti, introduzione di specie esotiche);
- nel secondo approccio sono connesse alle **trasformazioni ambientali** (distruzione o frammentazione dell'habitat, cambiamenti climatici,...)

Questa proposta di legge si inquadra nel contesto delle **linee di attività** portate avanti dalla struttura che:

- da un lato ha avviato lo **studio del territorio** effettuando indagini approfondite sulla vegetazione e sulla fauna in special modo nei **Siti Natura 2000**,
- dall'altro ha inteso acquisire quadri conoscitivi estesi all'intero territorio per la definizione di una **rete ecologica regionale** alla scala di paesaggio (carta della vegetazione 1:50.000). Soprattutto quando si parla di animali la sopravvivenza delle popolazioni è connessa alla presenza di **habitat tra loro funzionalmente interconnessi**

Le aree privilegiate per la tutela della fauna sono **i parchi, le riserve, i SIC e le ZPS**: relativamente alla piccola fauna le indagini sui rettili, anfibi e sui coleotteri condotte dal **Parco dei Monti Sibillini**, sui Chirotteri compiute dal **Parco Gola della Rossa**, o sulle api che sarà avviata dalla **Riserva di Ripa Bianca** ed estesa a tutte le aree protette marchigiane, rappresentano importanti iniziative per costruire lo scenario su cui **applicare efficacemente la regolamentazione normativa**

REM

RETE ECOLOGICA
REGIONALE

GIUNTA REGIONE MARCHE
Assessorato Ambiente
Servizio Ambiente e Paesaggio



P.F. BIODIVERSITA' E RETE
ECOLOGICA REGIONALE

P.F. INFORMAZIONI TERRITORIALI

S.I.T. FAUNA

Sistema Informativo Territoriale

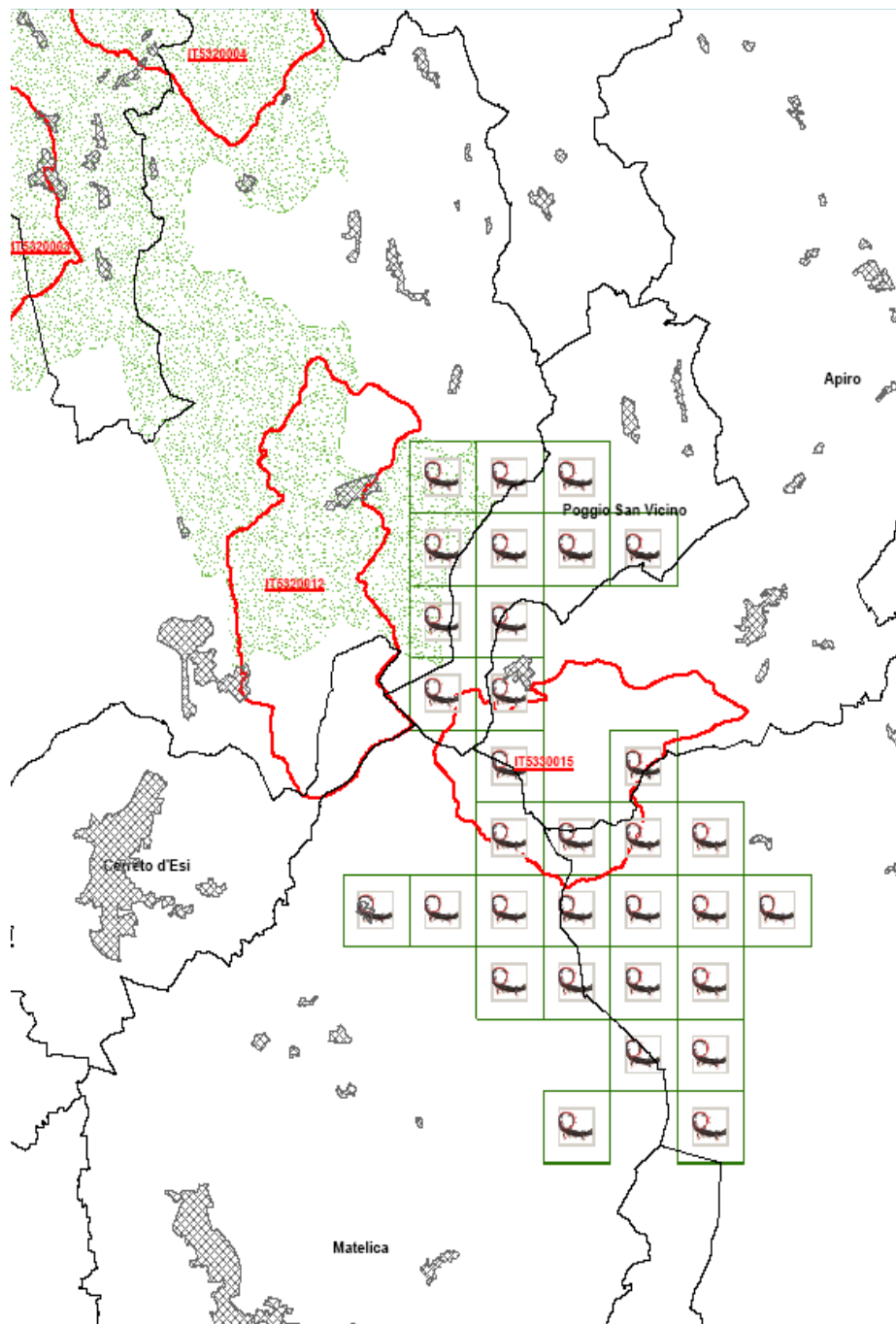
Gennaio 2008

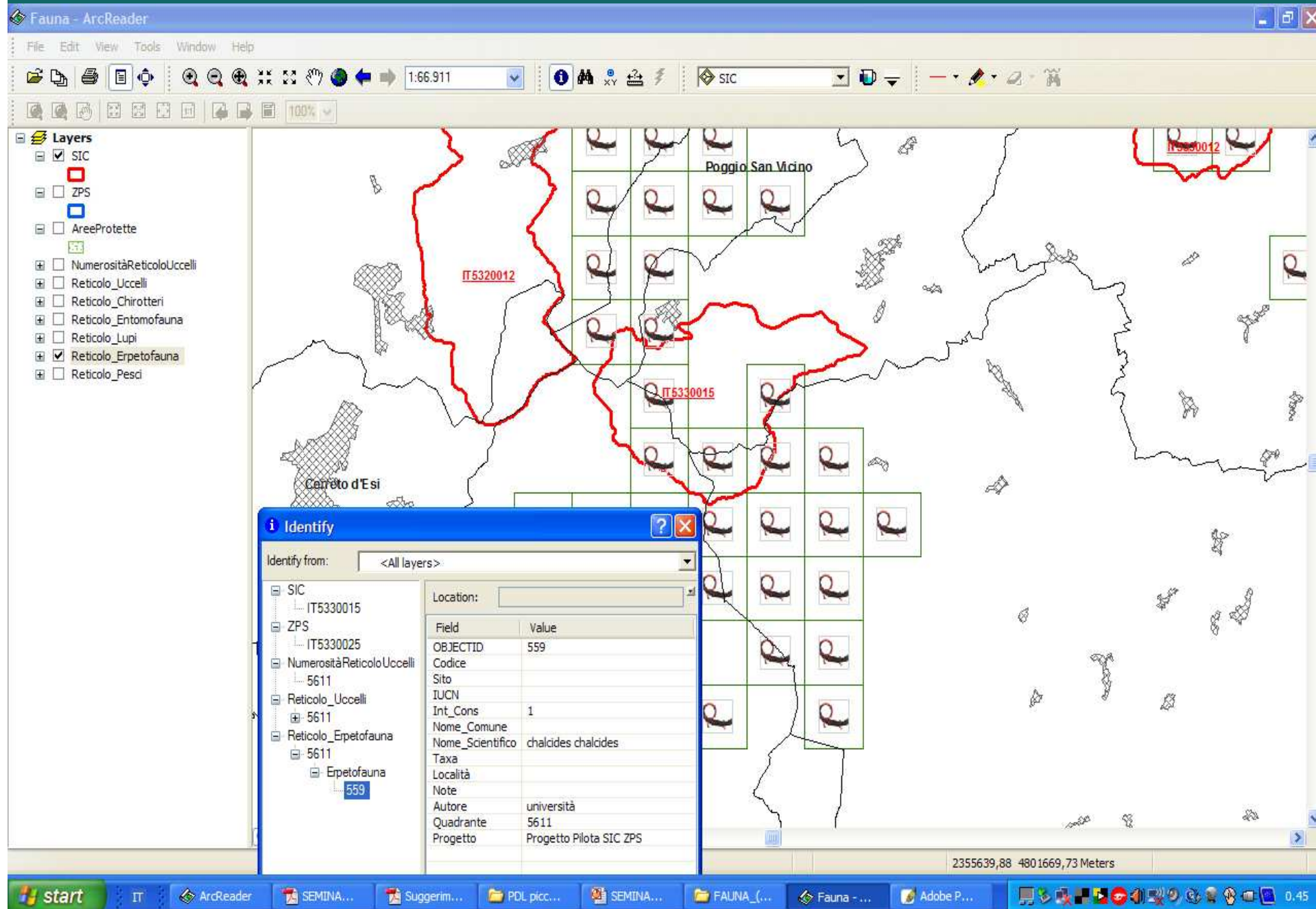


Il Sistema Informativo GIS interrogabile con un programma di facile utilizzo (Acrobat Reader) è stato realizzato attraverso l'elaborazione dei dati reperiti in quattro distinte indagini relative a:

- **8 ZPS e 18 SIC** (uccelli, anfibi, rettili e insetti - aree-pilota, Laboratorio di Zoologia e Conservazione Università di Urbino);
- **11 ZPS e 11 SIC** (uccelli – Progetto Delibera CIPE 17/03 - , Laboratorio di Zoologia e Conservazione - Università di Urbino);
- **la SIC e la ZPS del Parco naturale regionale di San Bartolo** (uccelli - Ente Parco);
- **17 SIC** (mammiferi, anfibi e rettili – Progetto Docup Ob.2 2000/06 – Società Agrotec-Helix).

Sono state rese omogenee le banche-dati disponibili e creata una **maschera** per l'accesso e l'implementazione facilitata del database; in particolare i rilievi in corso da parte delle Aree protette potranno essere utilmente inseriti nel sistema per effettuare confronti sulla distribuzione e la consistenza delle popolazioni animali testate. I quadri conoscitivi predisposti assumeranno particolare importanza per formulare le **misure di conservazione dei Siti Natura 2000** e garantire lo stato di soddisfacente conservazione richiesto dalla Commissione europea.





Maschera visualizzazione ed inserimento dati



Punti erpetofauna

Nome Comune	Nome Scientifico	Classe	Note
Rana appenninica	Rana italica	Anfibi	
Codice	Sito		
IT5310010	Alpe della Luna - Bocca Trabaria		
Località	Quadrante	Progetto	
Passo delle Vacche	286	Docup Obiettivo II Asse 4	

Nome Comune	Nome Scientifico	Classe	Note
Lucertola muraiola	Podarcis muralis	Rettili	
Codice	Sito		
IT5310010	Alpe della Luna - Bocca Trabaria		
Località	Quadrante	Progetto	
Versante orientale M.te Sodo Pulito	290	Docup Obiettivo II Asse 4	

Nome Comune	Nome Scientifico	Classe	Note
Luscengola comune	Chalcides chalcides	Rettili	
Codice	Sito		
IT5310010	Alpe della Luna - Bocca Trabaria		
Località	Quadrante	Progetto	
Versante orientale M.te Sodo Pulito	290	Docup Obiettivo II Asse 4	

Proposta di articolato pdl “piccola fauna”

Art 1 Obbiettivi

Art. 2 Specie oggetto di tutela

Art. 3 Divieti e deroghe

Art. 4 Infrastrutture viarie e piccola fauna

Art. 5 Promozione e sostegno

Art. 6 Specie alloctone

Art. 7 Vigilanza

Art. 8 Sanzioni

Art. 9 Sequestro e confisca degli animali

Art. 10 Specie incluse negli allegati A e B del
Regolamento CE 388/97 di applicazione della
normativa CITES

Art. 11 Gruppo di supporto scientifico-zoologico –
Osservatorio sulla Biodiversità

Art. 12 Disposizioni finanziarie

Art. 13 Modifiche alla L.R. 11/03

Art. 14 Norme transitorie e finali

- ◆ Allegato 1 Elenco delle specie particolarmente protette
- ◆ Allegato 2 elenco delle specie protette Allegato 3 Fac-simile della domanda per comunicare la detenzione di esemplari di “piccola fauna”
- ◆ Allegato 4 Fac-simile per domanda di deroga

ART. 1 (Obbiettivi)

..... la Regione, le Province, i Comuni e le Comunità montane:

- a) salvaguardano la piccola fauna tutelandone **le popolazioni, proteggendone gli habitat naturali e seminaturali** e promuovendo la ricostituzione degli stessi, con particolare riferimento agli ambienti umidi, alle siepi, alle aree marginali, agli incolti erbacei e agli ex-coltivi;
- b) promuovono **interventi funzionali al recupero delle condizioni idonee alla sopravvivenza delle specie** della piccola fauna, anche mediante azioni mirate di conservazione *in situ* ed *ex-situ*;
- c) favoriscono **l'eliminazione o la riduzione dei fattori limitanti, di squilibrio e di degrado ambientale**, potenziandone il ruolo ecologico, nei terreni agricoli e forestali, lungo le fasce di continuità naturalistica costituite principalmente da siepi, arbusti e filari arborati, nelle aree calanchive, negli alvei dei corsi d'acqua e canali, nei bacini lacustri naturali e artificiali, nei maceri, nelle pozze e negli acquitrini anche a carattere temporaneo e nelle raccolte d'acqua artificiali o semi artificiali quali vasche, lavatoi e abbeveratoi e in corrispondenza di infrastrutture e insediamenti;

- d) incentivano piani, progetti e interventi di privati che mirano a quanto indicato ai precedenti punti;
- e) sostengono studi e ricerche, promossi da soggetti qualificati, sulle specie tutelate dalla presente legge, così come indicato all'art. 5.

Art. 2

(Specie oggetto di tutela)

1. Ai sensi e per gli effetti della presente legge, per “piccola fauna” si intendono tutte **le specie animali di cui agli allegati I e II**, presenti sul territorio marchigiano e di cui esistono, o esistevano nel recente passato popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente.
2. Tali elenchi redatti sulla base dei documenti scientifici a disposizione relativi alle conoscenze tassonomiche e agli status di conservazione delle specie considerate, in relazione a future ricerche e al progredire degli studi in campo faunistico, possono essere aggiornati, riveduti e corretti con deliberazione della Giunta Regionale previa parere non vincolante dell'Osservatorio sulla Biodiversità di cui all'art. 25. della L.R. n. 6/2007, su proposta della competente struttura regionale che può tener conto di motivate richieste scritte di soggetti pubblici o privati, dotati delle necessarie competenze in ambito zoologico.....

Art. 3 (divieti e deroghe)

1. Sono vietate **l'uccisione, il ferimento, la cattura, la raccolta, il maltrattamento** in ogni sua forma, la detenzione a qualsiasi scopo, il trasporto, la traslocazione, l'allevamento e il commercio delle specie di cui agli allegati I e II, fatte salve le normative vigenti in materia di caccia, pesca e di commercio di specie protette.
2. I divieti di cui al comma 1 sono estesi anche alle **uova e alle forme larvali** delle medesime specie animali tutelate dalla presente legge.
3. E' vietata la **distruzione e il danneggiamento di habitat naturali e seminaturali** che ospitano popolazioni di una o più specie di cui all'Allegato I, fatto salvo quanto previsto all'art.4, commi 1 e 8.
4. E' vietato l'uso delle specie oggetto di tutela per **attività di vivisezione e/o di sperimentazione animale**, fatte salve le autorizzazioni rilasciate dai Ministeri e dalle Autorità competenti

5.E' vietato l'uso delle specie oggetto di tutela per spettacoli pubblici, per sagre e per attività didattiche in genere, salvo quelle già autorizzate e che tengono conto delle disposizioni della L. 189/2004.....

12.E' assolutamente vietata la liberazione sul territorio regionale di specie animali alloctone e/o comunque estranee alla fauna indigena omeoterma ed eteroterma delle Marche.

Art. 4 (Minacce e interferenze)

1. **Qualsiasi piano, progetto o intervento che possa avere incidenze negative** sugli ambienti di vita e di riproduzione delle specie animali di cui all'allegato I, deve tener conto degli obiettivi di tutela e conservazione espressi dalla presente legge e in mancanza di soluzioni alternative, devono essere adottate le necessarie misure di mitigazione e compensazione. Vengono fatte comunque salve le disposizioni contenute nella L.R. n. 6/2007
2. I progetti di **nuove vie di comunicazione in ambiente extraurbano, dovranno contenere un'analisi faunistica**, redatta e firmata da un professionista competente in materia, che valuti l'impatto dell'infrastruttura sulle specie di cui agli allegati I e II, verificando in particolare che l'opera non incida negativamente sullo stato di conservazione delle specie e dei relativi habitat, tenuto conto delle principali rotte migratorie.
3. Nel caso in cui il progetto di realizzazione o di ammodernamento dell'infrastruttura sia soggetto a **Valutazione di Impatto Ambientale** (ai sensi della L.R. n. 7/2004 e s.m.i.) o a Valutazione di Incidenza (ai sensi del DPR n. 357/1997 e s.m.i.), lo studio faunistico di cui al comma 1 è compreso all'interno delle relazioni tecniche necessarie per le procedure di valutazione.....

7. I singoli esemplari e le popolazioni delle specie particolarmente protette di cui all'allegato I, **presenti nelle vicinanze di edifici, possono essere catturate, traslocate o allontanate, su richiesta del proprietario o dell'avente diritto**, da parte delle strutture provinciali competenti che per tali azioni si avvarranno laddove possibile della collaborazione degli Enti gestori delle Aree protette di cui alla L.R. 15/94, del Corpo Forestale dello Stato e del Centro Recupero animali selvatici di cui alla L.R. n. 25/1990
8. Entro un anno dalla pubblicazione della presente Legge, sulla base delle indicazioni fornite dall'Osservatorio sulla biodiversità, la Regione emanerà **linee-guida relative alle "buone pratiche" per le principali attività umane che possono avere interferenze con le specie elencate nell'allegato I e i rispettivi habitat di vita e di riproduzione**, sia in ambiente urbano che rurale, in modo da promuovere una sempre maggiore sostenibilità degli interventi antropici rispetto alle esigenze di conservazione della piccola fauna.

Art. 5

(Promozione e sostegno)

1. La Regione Marche promuove e sostiene **la ricerca e lo studio per iniziative di divulgazione, conoscenza, tutela e conservazione** della piccola fauna attraverso specifici contributi economici per i monitoraggi di cui al comma 4 dell'art. 2, nonché per specifici progetti e iniziative di Enti pubblici, Soggetti gestori di Aree Protette, Università e Associazioni ambientaliste iscritte nello specifico elenco regionale.
2. La Regione, anche mediante il coinvolgimento dei soggetti gestori del reticolo idrografico e della rete infrastrutturale, promuove:
 - a) misure per **evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat delle specie** di cui all'allegato I. A tal fine saranno previsti, negli strumenti di pianificazione regionali quali il P.T.R.A.P. e il P.S.R., ecc..., specifiche azioni e incentivi volti alla salvaguardia e al potenziamento degli ambienti di vita e di riproduzione delle specie di cui all'allegato I;
 - b) una **gestione coerente degli elementi del paesaggio** che per la loro struttura e ruolo di collegamento sono essenziali per la migrazione, la distribuzione geografica e lo scambio genetico delle specie oggetto di tutela, quali i corsi d'acqua e i canali con relative sponde e arginature, le siepi campestri, le alberate, gli incolti, le aree calanchive, le scarpate stradali e ferroviarie, le aree intercluse degli svincoli stradali.....

Art. 6 (Specie alloctone)

1. La detenzione, l'allevamento e il commercio di specie **animali alloctone è disciplinato dalla L.R. 24 luglio 2002, n. 12**, sulla base degli elenchi indicati in appositi atti deliberativi regionali, nonché dalle vigenti norme nazionali, europee e internazionali.
2. Nel caso di **immissioni accidentali** in ambiente di specie alloctone, il titolare dell'allevamento o il soggetto proprietario deve darne immediata ed espressa comunicazione al Corpo Forestale dello Stato, alla Polizia Provinciale, al Servizio Veterinario dell'ASUR territorialmente competenti e alle strutture della Regione Marche interessate, che valuteranno la necessità di attuare un **piano di intervento** con l'ausilio anche del personale messo a disposizione dalle Associazioni ambientaliste e animaliste iscritte nell'elenco regionale.....

Art. 7 (Vigilanza)

1. La **vigilanza** sull'applicazione della presente legge è affidata al Corpo Forestale dello Stato, alle Polizie Provinciali, alle Polizie Municipali, ai Servizi Veterinari dell'ASUR territorialmente competente, alle Guardie Ecologiche Volontarie, alle Guardie ittiche e venatorie e alle Guardie zoofile volontarie in servizio presso le associazioni riconosciute.

Allegato I

- a) classe **Anfibi**: Salamandra pezzata (*Salamandra salamandra*), Salamandrina dagli occhiali (*Salamandrina terdigitata* = *Salamandrina perspicillata*), Geotritone italiano (*Speleomantes italicus*), Tritone alpestre (*Triturus alpestris* = *Mesotriton alpestris*), Tritone crestato italiano (*Triturus carnifex*), Tritone italiano (*Triturus italicus* = *Lissotriton italicus*), Tritone punteggiato (*Triturus vulgaris* = *Lissotriton vulgaris*), Rospo comune (*Bufo bufo*), Rospo smeraldino (*Bufo viridis* = *Pseudepidalea lineata*), Ululone dal ventre giallo (*Bombina pachypus*), Raganella comune (*Hyla intermedia*), Rana dalmatina (*Rana dalmatina*), Rana appenninica (*Rana italica*), Rana temporaria (*Rana temporaria*), “rane verdi” (*Rana* kl. *hispanica* – *Rana bergeri* = *Pelophylax* kl. *hispanica* – *Pelophylax bergeri*);
- b) classe **Rettili**: Testuggine palustre europea (*Emys orbicularis*), Testuggine di terra (*Testudo hermanni* = *Eurotestudo hermanni*), Tartaruga caretta (*Caretta caretta*), Geco comune (*Tarentola mauritanica*), Geco verrucoso (*Hemidactylus turcicus*), Orbettino (*Anguis fragilis*), Ramarro (*Lacerta bilineata*), Luscengola comune (*Chalcides chalcides*), Colubro liscio (*Coronella austriaca*), Colubro di Riccioli (*Coronella girondica*), Saettone comune (*Elaphe longissima* = *Zamenis longissimus*), Cervone (*Elaphe quatuorlineata*), Natrice tassellata (*Natrix tessellata*), Vipera comune (*Vipera aspis*), Vipera dell’Orsini (*Vipera ursinii*);

- c) classe dei **Mammiferi**, ad integrazione e completamento dell'elenco di specie protette ai sensi della Legge n. 157/1992 e dalla Legge regionale n. 7/1995: tutte le specie appartenenti all'ordine *Chiroptera*, le specie appartenenti ai generi *Crocidura*, *Neomys*, *Sorex* e *Suncus*, Riccio europeo (*Erinaceus europaeus*), Moscardino (*Muscardinus avellanarius*), Topo quercino (*Eliomys quercinus*), Arvicola terrestre (*Arvicola terrestris* = *A. amphibius*), Arvicola delle nevi (*Chionomys nivalis*), Arvicola rossastra (*Clethrionomys glareolus* = *Myodes glareolus*), Topolino delle risaie (*Micromys minutus*);
- e) classe dei **Crostacei**: Gambero di fiume o Gambero dai piedi bianchi (*Austropotamobius pallipes* = *A. italicus*), Gamberetto d'acqua dolce (*Palemonetes antennarius*), Granchio di fiume (*Potamon fluviatile*)
- f) altri Invertebrati: tutte le specie riportate negli allegati II e IV della Direttiva 92/43/CEE di cui esistono, o esistevano nel recente passato, popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente nel territorio delle Marche.

2. E' rigorosamente tutelato, inoltre, l'intero popolamento animale autoctono (Vertebrati e Invertebrati) delle cavità ipogee naturali e artificiali delle Marche, che si tratti di specie troglobie, troglofile e troglossene.

Allegato II

Elenco delle specie “piccola fauna” protette ai sensi della L.R. n. ...

1. Le specie animali, le relative ed eventuali sottospecie e i gruppi tassonomici di rango superiore appartenenti alla “piccola fauna” protette nel territorio della Regione Marche sono le seguenti:

a) classe **Rettili** e cioè: Lucertola campestre (*Podarcis sicula*), Lucertola muraiola (*Podarcis muralis*), Biacco (*Coluber viridiflavus* = *Hierophis viridiflavus*), Natrice dal collare (*Natrix natrix*);

b) classe **Mammiferi**, ad integrazione e completamento dell'elenco di specie protette ai sensi della Legge n. 157/1992 e dalla Legge regionale n. 7/1995: tutte le specie del genere *Talpa*, Ghiro (*Glis glis*), Scoiattolo (*Sciurus vulgaris*), Istrice (*Hystrix cristata*), Tasso (*Meles meles*), Donnola (*Mustela nivalis*), Faina (*Martes foina*).

Bombina pachypus



Salamandrina perspicillata



Triturus carnifex



Potamon fluviatile



Rana Italica



Spaleomantes italicus



Lacerta bileneata



Riccio europeo



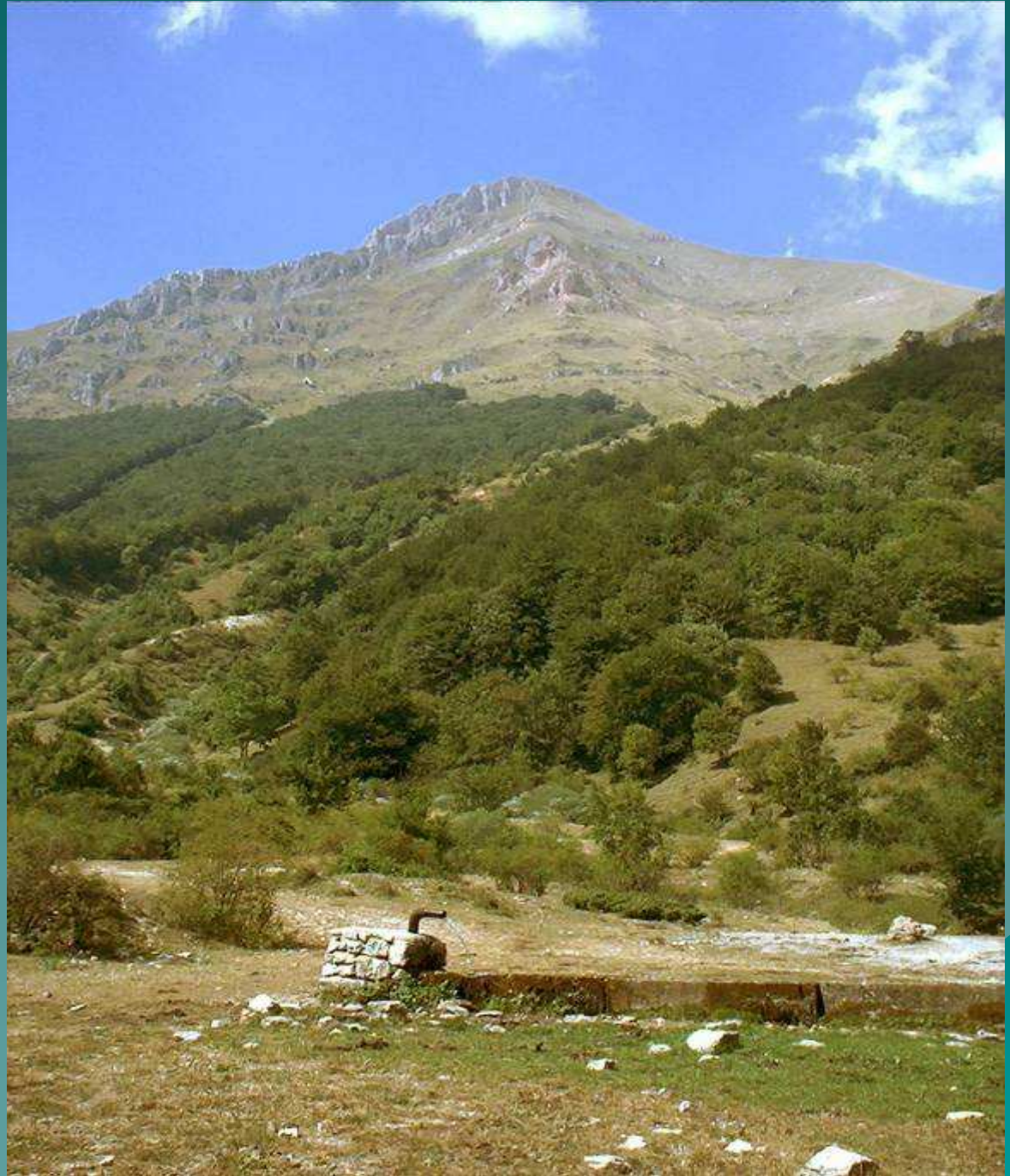


Vipera ursinii

Agroecosistema



Fasce ecotonali



Pozza





Fontanili (habitat del triturus carnifex)





Emys Orbicularis

Gambero di fiume



Cervone





Bufo Bufo investito da un'auto

AGROECOSISTEMI

